

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1973

Modifica al terzo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante disposizioni transitorie sull'esodo volontario di alcune categorie di dipendenti statali

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, le disposizioni transitorie sull'esodo volontario introdotte dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, attribuiscono un trattamento assolutamente privilegiato ai dirigenti e al restante personale delle carriere direttive i quali chiedono, entro il 30 giugno 1973, il collocamento a riposo anticipato.

È anche noto che, conformemente allo spirito informatore delle leggi di delega 18 marzo 1968, n. 249, e 28 ottobre 1970, n. 775, il singolare favore del predetto trattamento trae motivo dalla ravvisata esigenza di rinnovare i quadri direttivi, e dirigenziali in particolare, in vista della necessità di realizzare entro il più breve termine una effettiva e sostanziale riforma delle strutture burocratiche al livello dirigenziale.

I benefici attribuiti ai funzionari che chiedono il collocamento a riposo anticipato rappresentano il mezzo per raggiungere lo scopo anzidetto e il conseguente rilevante onere finanziario che ne deriverà allo Stato per molti anni avvenire è il prezzo che la collettività ha accettato di sopportare purchè venga sollecitamente rinnovata e quindi resa

più agile, più aperta alla nuova realtà politica, sociale ed economica — in una parola più efficiente — la classe dei dirigenti statali.

Perchè lo scopo sia raggiunto non basta, tuttavia, che un notevole numero di anziani funzionari lasci entro il 30 giugno 1973 la Amministrazione dello Stato.

Lo scopo prefisso non viene infatti, com'è ovvio, raggiunto dall'esodo in sè; l'esodo è solo la premessa di quel rinnovamento dei quadri dirigenziali che potrà poi realizzarsi unicamente attraverso una oculata selezione del personale che dovrà essere chiamato a coprire quei posti di dirigente che altri, di regola più anziani, avranno lasciato scoperti.

Va sottolineato a tale riguardo che, in applicazione dell'articolo 66, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 748, per i posti disponibili sino a tutto il 30 giugno 1973, la promozione a dirigente superiore è conferita per metà secondo il turno di anzianità e per metà mediante scrutinio per merito comparativo.

Vale a dire che, per la copertura della metà dei posti che si renderanno vacanti a seguito

dell'esodo, non vi sarà purtroppo selezione. Le relative promozioni saranno conferite, seguendo praticamente l'ordine di ruolo, ai primi dirigenti in possesso di maggiore anzianità.

È quindi evidente che la selezione potrà essere operata solo in sede di copertura dell'altra metà dei posti che si renderanno vacanti a seguito dell'esodo volontario, posti questi da conferire mediante scrutinio per merito comparativo.

A tal riguardo sembra doveroso soffermarsi su alcuni elementi obiettivi, i quali inducono a paventare che anche questa residua possibilità di selezione risulti di fatto vanificata.

Innanzitutto va considerata la portata del fenomeno dell'esodo nel breve tempo fin qui trascorso dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica numero 748. I dati già raccolti e riportati recentemente con accenti di allarme dalla stampa sono indicativi di una quantificazione del fenomeno di gran lunga superiore alle previsioni.

Se poi si tiene conto che molti funzionari non ravvisano la necessità di lasciare l'Amministrazione in anticipo rispetto al termine utile del 30 giugno prossimo e che comprensibili perplessità legate a personalissime valutazioni sono destinate ad essere sciolte solo alla vigilia della scadenza del termine predetto, si può fin d'ora affermare con ragionevole certezza che i ruoli dei dirigenti in genere — e dei dirigenti superiori in particolare — presenteranno al 1° luglio 1973 un numero di vacanze di assoluto, quanto inizialmente imprevisto, rilievo.

A questa situazione fa riscontro, per converso, una situazione dei funzionari scrutinabili per la promozione per merito comparativo a dirigente superiore assolutamente insoddisfacente.

Il numero estremamente esiguo delle promozioni conferite negli ultimi anni alla qualifica di direttore di divisione o equiparate comporta che, una volta riservata la metà dei posti disponibili ai funzionari più anziani, da promuovere secondo il turno di anzianità, il numero dei funzionari in possesso dei tre anni di anzianità occorrenti per l'am-

sione allo scrutinio per merito comparativo si riduce in tal misura da vanificare appunto, come si è accennato sopra, quella selezione che lo scrutinio dovrebbe assicurare.

Se si considera che in taluni ruoli il numero di posti di dirigente superiore che risultano in atto già vacanti a seguito dell'esodo è pressochè pari al numero dei funzionari promuovibili (per turno di anzianità e per merito comparativo) a tale qualifica, non è azzardata la previsione che alla data del 1° luglio 1973 vi saranno in molti ruoli più posti vacanti che funzionari promuovibili, con conseguenze di estrema gravità sia per l'Amministrazione che per gli interessati.

L'Amministrazione sarà costretta ad abdicare ad ogni sia pur tenue principio di selezione, contraddicendo così forzatamente le finalità fondamentali della riforma, che risulteranno irrimediabilmente frustrate.

Le più giovani leve di funzionari con qualifica di primo dirigente, cui vengono sottratte le vacanze che si sarebbero verificate per normali collocamenti a riposo nel secondo semestre del 1973 e buona parte delle vacanze degli anni appena successivi — vacanze tutte anticipate con l'esodo al 30 giugno 1973 — dovranno permanere nella attuale qualifica, pur in presenza di posti disponibili, in attesa di maturare i tre anni di anzianità occorrenti per avere titolo alla promozione.

La riforma, si può ben concludere con preoccupazione, rischia un avvio davvero poco promettente, nonostante la realizzazione piena di quella sua premessa che è l'esodo volontario.

È per evitare una situazione siffatta, quale è ragionevole anticipare sulla base di constatazioni di fatto oltre che di previsioni largamente attendibili, che si ritiene indispensabile e quanto mai urgente una modifica della disposizione transitoria contenuta nel terzo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, modifica attraverso la quale sia consentito l'accesso alla qualifica di dirigente superiore, limitatamente ai posti disponibili sino a tutto il 30 giugno 1973, ai primi dirigenti che abbiano compiuto alla data dello scrutinio un anno, anzichè tre, di anzianità nella qualifica.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il terzo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Per i posti disponibili sino a tutto il 30 giugno 1973 la promozione a dirigente superiore è conferita, per metà secondo il turno di anzianità e per metà mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto un anno di anzianità alla data dello scrutinio ».